



Regione del Veneto

ALL' ORIGINAL

Deliberazione della Giunta



Presidente	Carlo	Bernini
V. Presidente	Umberto	Carraro
Assessori	Pierantonio	Belcaro
	Antonio	Bogoni
	Aldo	Bottin
	Giancarlo	Brunetto
	Giorgio	Carollo
	Camillo	Cimenti
	Maurizio	Creuso
	Mirko	Marzaro
	Jacopo	Panozzo
	Amalia	Sartori
	Giullo	Veronese
Segretario	Secondo	Favara
Assiste il Segretario generale della programmazione	Rocco	Rescigno

n. 9003 del 28 DIC. 1988

OGGETTO: Autorizzazione, a norma dell'art. 45 della L.R. 44/82, ad ampliare le cave di ghiaia, denominate "NARDI", site in Comune di Romano d'Ezzelino (VI).
Ditte: C.O.M.A.C. di Farronato Antonio e Farronato Geom. Giuseppe.

Assiste il Segretario generale della programmazione

L'Assessore alle cave, Avv. Camillo Cimenti, riferisce quanto segue:

la ditta C.O.M.A.C. di Farronato Antonio, con sede in Via Roma 68, Romano d'Ezzelino, C.F. FRR NTN 44C01 H512S e la ditta Farronato Geom. Giuseppe, con sede in Via Nardi 140, Romano d'Ezzelino, C.F. ERR GPP 40D04 H512J, hanno chiesto, con domanda protocollata in Regione al n. 5148/51.32 del 21.8.1981, di essere autorizzate ad ampliare le cave di ghiaia, denominate "NARDI", site in Comune di Romano d'Ezzelino, già autorizzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1124 del 6.3.1979 e n. 6614 del 20.12.1978.

In data 10.9.1982 è entrata in vigore la L.R. n. 44 del 7.9.1982 "Norme per la disciplina dell'attività di cava".

L'ultimo comma dell'art. 45 della citata L.R. recita: "Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle domande di autorizzazione, di concessione o di permesso di ricerca presentate entro il 30.4.1982, per le quali i Comuni interessati abbiano espresso il proprio parere entro il 31.7.1982."

Sulle stesse delibera la Giunta Regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari".

Il Consiglio Comunale di Romano d'Ezzelino, con deliberazione n. 104 del 30.9.1981, ha espresso parere negativo, in sintesi, per i seguenti motivi:

- la frazione di Sacro Cuore, dove ricadono le attuali cave in atto e l'ampliamento richiesto, è già interessata da una vasta attività estrattiva;
- l'ampliamento richiesto, per la sua vastità, circa di 70.000 mq, e per la profondità di scavo ipotizzata, 20 metri dal piano campagna, muterebbe completamente l'assetto urbanistico e territoriale della frazione di Sacro Cuore;
- il P.R.G., in fase di elaborazione, prevede, immediatamente a Nord dell'area in ampliamento, una zona destinata al settore terziario;
- all'interno dell'area di futura escavazione esiste il pozzo

comunale dell'acquedotto, che alimenta le frazioni di Sacro Cuore e di Fellette e la coltivazione della cava potrebbe generare fenomeni di inquinamento della falda.

Le citate Commissioni Consiliari, nella seduta congiunta del 13.4.1983, hanno espresso parere negativo.

In ordine alle motivazioni negative del Consiglio Comunale di Romano d'Ezzelino e al parere delle Commissioni Consiliari occorre rilevare, sulla base delle argomentazioni già svolte nelle deliberazioni n. 1124 del 6.3.1979 e n. 6614 del 20.12.1978, che:

- a parte la profondità - la quale risulta eccessiva rispetto alla sviluppo planimetrico delle cave, e come tale è da ridurre - le altre dimensioni della cava non sono tali da destare preoccupazioni o alterazioni sensibili all'ambiente circostante;
- il progetto presentato prevede il collegamento delle due cave con un unico programma di ricomposizione ambientale tale da migliorare l'attuale situazione esistente;
- la profondità di scavo, limitata a 15 metri dal piano campagna, consente di avere un materasso filtrante di circa 35 metri, tra il fondo cava e la sottostante falda freatica, largamente sufficiente per escludere eventuali fenomeni di inquinamento attribuibili alle lavorazioni di cava;
- la frazione di Sacro Cuore dista circa 600-700 metri dalle due cave, distanza che appare sufficiente per non compromettere il futuro assetto urbanistico e territoriale della citata frazione.

Da quanto sopra esposto, i pareri del Consiglio Comunale di Romano d'Ezzelino e delle Commissioni Consiliari non sono accoglibili, mentre emergono elementi tali che consentono di rendere ammissibile l'attività estrattiva sia pure opportunamente limitata nella profondità e regolamentata dalle prescrizioni specificate nel dispositivo del presente provvedimento.

E' necessario, inoltre, revocare le precedenti autorizzazioni della Giunta Regionale n. 1124 del 6.3.1979 e n. 6614 del 20.12.1978 a coltivare le cave denominate "NARDI", svincolare i relativi depositi cauzionali già versati e rilasciare una nuova autorizzazione con un unico deposito adeguato ai nuovi lavori, perchè il progetto di coltivazione presentato dalle ditte prevede l'unione delle cave già autorizzate e un unico programma di ricomposizione ambientale che comprende tutte le aree interessate dai lavori.

pag. n. 3

Segue deliberazione

n. del

9003 28 DIC. 1988



Ciò posto, l'Assessore alle cave Avv. Camillo Cimenti, sottopone all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento:

LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore Assessore alle cave Avv. C. Cimenti - incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, II comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale - e fattene proprie le argomentazioni;
- VISTA la domanda della ditta C.O.M.A.C. di Farronato Antonio e della ditta Farronato Geom. Giuseppe, in data 18.8.1981, protocollata in Regione il 21.8.1981 al n. 5148/51.32;
- VISTA la documentazione a corredo della domanda;
- VISTI gli atti d'ufficio;
- VISTI i pareri di cui all'ultimo comma dell'art. 45 della L.R. 44/82;
- VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44;
- VISTE le proprie deliberazioni n. 1124 del 6.3.1979 e n. 6614 del 20.12.1978;
- ATTESO CHE - a norma dell'art. 25 della L.R. 2 aprile 1985, n. 30, il quale ha modificato la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 - le funzioni relative ai provvedimenti in materia di protezione delle bellezze naturali, per le cave, continuano ad essere esercitate dalla Giunta Regionale con l'unicità di titolo previsto all'art. 16 della citata L.R.;
- VISTA la propria deliberazione n. 6253 del 30.11.1982, concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82 e la relativa nota analitica;
- VISTO il versamento di L. 200.000.= a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
- VISTA la propria deliberazione n. 694 del 17.2.1987;

A voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

1) di revocare, per il motivo in premessa esposto, le proprie

pag. n. 4

Segue deliberazione

n. del

9003

28 DIC. 1988



- deliberazioni n. 1124 del 6.3.1979 e n. 6614 del 20.12.1978;
- 2) di svincolare, con decorrenza dalla data di effettuazione del deposito cauzionale di cui alla lettera n) del punto 4), il deposito cauzionale costituito mediante fidejussione delle Assicurazioni Generali per l'importo di L. 5.000.000.= (cinquemilioni) in favore della Regione Veneto, giusta quietanza n. 699 del 2.7.1982;
- 3) di autorizzare, per i motivi in premessa esposti, le ditte C.O.M.A.C. di Farronato Antonio, con sede in Via Roma 68, Romano d'Ezzelino, C.F. FRR NTN 44C01 H521J e Farronato Geom. Giuseppe, con sede in Via Nardi n. 140, Romano d'Ezzelino, C.F. FRR GPP 40D04 H512J, a coltivare, in ampliamento, la cava di ghiaia, denominata "NARDI, sita in Comune di Romano d'Ezzelino (VI), come delimitata nella planimetria alla scala 1:2000 (Allegato 2) allegata alla domanda, in conformità alla documentazione acquisita agli atti d'ufficio del presente provvedimento, modificata ed integrata dalle condizioni e prescrizioni sottoelencate e debitamente vistata dal Dirigente Coordinatore del Dipartimento o dal Dirigente del Servizio competenti per materia, che vengono all'uopo delegati - sempre con la presente deliberazione - a norma dell'art. 7 della L.R. 1 settembre 1972, n. 12;
- 4) di stabilire, altresì, che la sopracitata ditta è tenuta ad osservare le seguenti condizioni e prescrizioni:
- a) provvedere, entro 90 giorni dalla notifica o dalla consegna del presente provvedimento, alla recinzione dell'area autorizzata, mediante rete metallica alta non meno di metri 1,50;
 - b) apporre, entro 90 giorni dalla notifica o dalla consegna del presente provvedimento, lungo il perimetro dell'area di cui al punto 3, cartelli ammonitori di pericolo;
 - c) porre in opera, all'ingresso della cava, entro 90 giorni dalla notifica o dalla consegna del presente provvedimento, un cancello metallico alto non meno di metri 1,50;
 - d) accantonare, all'interno dell'area di cui al punto 3, il materiale di copertura, al fine di utilizzarlo per i lavori di ricomposizione ambientale;
 - e) far procedere, per quanto possibile, i lavori di sistemazione contemporaneamente a quelli di scavo;
 - f) apporre un caposaldo in calcestruzzo, entro 30 giorni dalla notifica o consegna del presente provvedimento, a quota campagna e in prossimità del vertice Sud-Est del Mappale n. 34/b, posto dentro la fascia di rispetto prevista nel progetto approvato;



Delibera
n. del



9003 28 DIC. 1988

- g) non superare, rispetto al caposaldo di cui alla lettera precedente, la profondità di scavo di metri 15;
- h) realizzare, lasciando il materiale in posto, nei lavori di ricomposizione ambientale, le scarpate di cava così come da progetto approvato;
- i) riportare, sull'area di cava, ad escavazioni ultimate, il manto di terreno vegetale accantonato durante la fase di scopertura, sistemandolo con le pendenze o le opere necessarie per un corretto smaltimento delle acque, in modo da predisporre l'area ad uso agricolo;
- l) concludere i lavori di estrazione e di ricomposizione ambientale entro il 31 dicembre 1996;
- m) avvertire, a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la Soprintendenza alle Antichità del Veneto, Via Aquileia, 3 - Padova, nel caso in cui avvenissero rinvenimenti durante i lavori di estrazione;
- n) presentare, entro 90 giorni dalla notifica o dalla consegna del presente provvedimento, a garanzia del rispetto degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione, regolare documentazione dell'avvenuto versamento presso la Tesoreria Regionale della Regione Veneto - Istituto Federale delle Casse di Risparmio delle Venezie - di un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato al valore corrente dell'importo di L. 50.000.000 (cinquanta milioni) oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato.

La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell'osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dalla presente autorizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l'importo corrispondente alle garanzie presentate;

- o) presentare, entro 120 giorni dalla notifica o consegna del presente provvedimento, regolare documentazione attestante la disponibilità dell'area di cui al punto 3);
- p) nominare, entro 3 mesi dalla notifica o dalla consegna del presente provvedimento, un rappresentante ai fini della presente autorizzazione e di tutti i rapporti in genere con l'autorità competente in materia di cave e torbiere;

(1000
PFP
VI

- 5) di richiamare l'attenzione della ditta sulla necessità dell'osservanza delle norme di Polizia Mineraria di cui al D.P.R. 128/59 ed in particolare di quelle relative agli artt. 28 e 104;
- 6) di recepire, con il presente provvedimento, la convenzione di cui all'art. 20 della C.R. 44/82 - stipulata tra i Sigg. Ferronato Antonio e Ferronato Geom. Giuseppe, in rappresentanza delle ditte CO.MA.C. e Ferronato Geom. Giuseppe e il Sig. ZEN Antonio, Sindaco pro tempore del Comune di Romano d'Ezzelino - in data 16.4.1987, registrata a Bassano del Grappa il 21.4.1987;
- 7) di stabilire, ai fini dell'art. 30 della L.R. 44/82, che le prescrizioni di cui al punto 4) lettere f-n-o sono poste a pena di decadenza dell'autorizzazione;
- 8) a) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in Lire 80.000 (ottantamila). Conseguentemente, la differenza fra quanto anticipato dalle ditte CO.MA.C. e Ferronato Geom. Giuseppe, a sensi dell'art. 17 della L.R. 44/82, e quanto sopra liquidato è di L. 120.000 (centoventimila) a debito della Regione;
- b) di autorizzare, a favore delle ditte CO.MA.C. e Ferronato Geom. Giuseppe, il rimborso della somma di L. 60.000 (sessantamila) cadauno, mediante utilizzo dell'apertura di credito di cui alla deliberazione n. 4668 del 19.7.1988.

Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo ai sensi e per gli effetti di cui al titolo V, capo II della legge 10.2.1953, n. 63, è ammesso ricorso nelle forme previste dalle leggi vigenti.

IL SEGRETARIO

(Dr. S. Favara)

IL PRESIDENTE

(Prof. Carlo Bernini)

FIRMATO

DIPARTIMENTO FINANZE TRIBUTI E RAGIONERIA

Visto e assunto l'impegno di _____ sul cap. _____ C del bilancio di previsione per
l'esercizio 19____ al n. _____ (art. 54 della l.r. 9 dicembre 1977, n. 72) R

IL COORDINATORE

Venezia, _____

SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

La presente deliberazione viene trasmessa in data odierna alla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto.

Venezia, _____ 17 GEN. 1989 _____



IL SEGRETARIO
Franco Dentì

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1963, n. 82 con nota n. _____ in data _____

858/1078

25 GEN. 1989

Venezia, _____ -1 FEB. 1989 _____



IL SEGRETARIO

Dr. Laura Fucolo



per copia conforme
10 FEB. 1989

29532



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DIREZIONE GEOLOGIA E ATTIVITA' ESTRATTIVE

Servizio Cave

Decreto N. 336 del 14 NOV 2005

OGGETTO: Proroga dei termini, modifica e integrazione della D.G.R. n. 9003 del 28.12.1988 di autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia, denominata "NARDI", sita in Comune di Romano d'Ezzelino (VI).

Ditta CO.MA.C. s.r.l e Farronato Costruzioni s.r.l.

IL DIRIGENTE REGIONALE

- VISTA la D.G.R. n. 9003 del 28.12.1988 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la coltivazione della cava di ghiaia, denominata "NARDI", sita nel Comune di Romano d'Ezzelino (VI), stabilendo, tra l'altro, che i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) dovevano concludersi entro il 31.12.1996;
- VISTI i provvedimenti n. 796 del 04.03.1997 e n. 295 del 02.08.2001 con i quali il termine per la conclusione dei lavori di estrazione è stato prorogato al 31.12.2005 e quello per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale al 31.12.2006;
- VISTO il proprio decreto n. 324 del 26.09.2000 con il quale è stata dichiarata l'estinzione parziale della cava per le due porzioni laterali della medesima, prendendo atto che esse sono interessate da discarica di materiale inerte con relativi impianti di trattamento e stoccaggio, autorizzati dal Presidente della Provincia di Vicenza;
- VISTA la domanda in data 24.02.2005, pervenuta in Regione il 25.02.2005 e protocollata al n. 169520/46.02, con la quale le ditte CO.MA.C. s.r.l e Farronato Costruzioni s.r.l. hanno chiesto la proroga dei termini dei lavori di coltivazione nella cava di ghiaia, denominata "NARDI", sita in Comune di Romano d'Ezzelino (VI);
- VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, ed in particolare gli artt. 25 e 45, che disciplinano gli adempimenti conseguenti al termine dei lavori di coltivazione;
- VISTO il D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della L. 06.07.2002, n. 137 e l'art. 16 del R.D. 3 giugno 1940 n. 1357;
- VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993, esecutiva ai sensi dell'art. 45 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive in ordine alle cave con termini di coltivazione prorogabili;
- VISTA la D.G.R. n. 781 del 26.03.2004;
- VISTA la nota in data 16.05.2005 prot. n. 357262/46.02 di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241;
- VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all'albo pretorio del Comune di Romano d'Ezzelino, dal 03.06.2005, dal quale emerge che non sono pervenute opposizioni od osservazioni;
- VISTA la scheda informativa redatta in data 08.11.2005 contenente gli elementi di valutazione,



indicati dalla Giunta Regionale;

RILEVATO, dalla citata scheda informativa, che la domanda di proroga dei termini è accoglibile con le seguenti prescrizioni:

- 1) prorogare il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) al 31.12.2008;
- 2) di diffidare le ditte titolari, ai sensi della L.R. 07.09.1982, n. 44, a dare adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) secondo il progetto autorizzato entro il termine sopra indicato;
- 3) delimitare opportunamente sul posto, mediante segnalazioni ben visibili (paletti, cartelli, nastro di segnalazione) gli ambiti di lavorazione propri della cava rispetto a quelli adiacenti predisposti al trattamento e allo stoccaggio dei materiali inerti, come autorizzati dalla Provincia di Vicenza;
- 4) integrare e modificare le prescrizione contenute nella D.G.R. 9003/1988 con le seguenti :
 - procedere con l'asporto di materiale utile dall'ultimo quarto dell'intera area di scavo della cava in atto solo dopo aver realizzato la sistemazione ambientale, così come stabilita, su almeno un quarto (1/4) dell'area della medesima;
 - stabilire che nell'ambito della sistemazione ambientale e rimodellamento delle scarpate è consentito e individuato l'utilizzo, oltre al materiale vegetale di scopertura e al materiale associato costituito da terre e limi terrosi-argillosi provenienti dall'estrazione e lavorazione dei materiali di cava, anche l'utilizzo di terre di scavo, senza trasformazioni preliminari, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21.12.2001, n° 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 23 della Legge 306 del 31 ottobre 2003, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;
 - sistemare le scarpate perimetrali definitive della cava con inclinazione non superiore ai 25° rispetto all'orizzontale, anche con la possibilità di impiego della tipologia di materiale sopra indicato ma comunque nel rispetto di quanto stabilito al punto 4), lettere h) ed i) del dispositivo della DGR 9003/1988;
 - ricordare e segnalare alla ditta che nell'ambito di cava, con le modalità e ai fini di cui all'art. 21 della L.R. 44/82, è solamente consentita la allocazione di impianti di prima lavorazione relativi a: frantumazione, vagliatura, lavaggio, riquadratura, deposito, pesatura, caricamento, ricovero attrezzi e macchine operatrici, custodia, accesso alla cava, produzione e distribuzione dell'energia e dell'acqua, vendita dei materiali estratti;
 - riservare, fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, alla Direzione Regionale competente la possibilità di prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
 - riservare alla Giunta Regionale, per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
 - ricordare e prescrivere alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza e di Polizia Mineraria (D.P.R. n. 128/1959) in particolare per quanto attiene agli eventuali avvicinamenti a strade e/o fabbricati e manufatti. Si sottolinea che le compe-

tenze in materia di Polizia Mineraria sono poste in capo alla Provincia;

RITENUTO, pertanto, che occorre prendere atto delle risultanze della sopracitata relazione redatta in data 08.11.2005 dal competente Servizio Cave, accogliendo l'istanza delle ditte secondo le prescrizioni riportate nella scheda e diffidando le medesime, ai sensi dell'art. 30 della L.R. 44/1982, a dare adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione secondo il progetto autorizzato ed in particolare a concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava entro il 31.12.2008;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 95 del 20.01.1998, concernente le disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art.23 della L.R.44/82;

VISTI gli atti d'ufficio;

DECRETA

- 1) di prorogare, per i motivi esposti in premessa, congiuntamente e solidariamente alle ditte CO.MA.C. s.r.l, con sede a Romano d'Ezzelino (VI) in Via Roma n. 62, e Farronato Costruzioni s.r.l., con sede a Romano d'Ezzelino (VI) in Via Nardi n. 140, i termini stabiliti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 9003 del 28.12.1988, riguardanti la conclusione dei lavori di coltivazione della cava di ghiaia, denominata "NARDI", sita in Comune di Romano d'Ezzelino (VI);
- 2) di stabilire, anche a modifica ed integrazione dell'autorizzazione, che le sopracitate ditte sono tenute congiuntamente e solidariamente a:
 - a) concludere i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava in atto entro il 31.12.2008;
 - b) procedere con l'asporto di materiale utile dall'ultimo quarto dell'intera area di scavo della cava in atto solo dopo aver realizzato la sistemazione ambientale, così come stabilita, su almeno un quarto (1/4) dell'area della medesima;
 - c) sistemare e rimodellare le scarpate utilizzando, oltre al materiale vegetale di scopertura e al materiale associato costituito da terre e limi terrosi-argillosi provenienti dall'estrazione e lavorazione dei materiali di cava, anche l'utilizzo di terre di scavo, senza trasformazioni preliminari, ai sensi dell'art. 1 della Legge 21.12.2001, n° 443, commi 17, 18 e 19, come modificati dall'art. 23 della Legge 306 del 31 ottobre 2003, in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 80 del 21.01.2005. Non è consentito l'utilizzo di materiale diverso da quello sopra indicato;
 - d) sistemare le scarpate perimetrali definitive della cava con inclinazione non superiore ai 25° rispetto all'orizzontale, anche con la possibilità di impiego della tipologia di materiale indicato alla precedente lettera c) ma, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al punto 4), lettere h) ed i) del dispositivo della D.G.R. n. 9003/1988;
 - e) delimitare opportunamente sul posto, mediante segnalazioni ben visibili (paletti, cartelli, nastro di segnalazione) gli ambiti di lavorazione propri della cava da quelli adiacenti posti su due lati e predisposti al trattamento e allo stoccaggio dei materiali inerti, come da autorizzazione dalla Provincia di Vicenza;
- 3) diffidare, ai sensi della L.R. 07.09.1982, n. 44, ed invitare congiuntamente e solidariamente le ditte CO.MA.C. s.r.l. e Farronato Costruzioni s.r.l., a dare adeguato sviluppo e completare i lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) della cava "NARDI", secondo il progetto autorizzato, entro il termine indicato al punto 2) lettera a);

- 4) di stabilire, in applicazione della D.G.R. n. 781 del 26.03.2004, che fino all'avvenuta dichiarazione di estinzione della cava la Direzione Regionale competente potrà prescrivere l'esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all'intrapresa coltivazione così come autorizzata che, senza modificarne i caratteri sostanziali ovvero le dimensioni progettuali e la struttura ricompositiva finale, ne consentano l'adeguamento all'evolversi delle situazioni ambientali e di sicurezza;
- 5) di stabilire che la Regione Veneto si riserva per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 1 della L.R. 44/82, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate, valgono ad evitare pregiudizio all'ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali;
- 6) ricordare congiuntamente alle ditte che, nell'ambito di cava, con le modalità e ai fini di cui all'art. 21 della L.R. 44/82 è solamente consentita la allocazione di impianti di prima lavorazione relativi a: frantumazione, vagliatura, lavaggio, riquadratura, deposito, pesatura, caricamento, ricovero attrezzi e macchine operatrici, custodia, accesso alla cava, produzione e distribuzione dell'energia e dell'acqua, vendita dei materiali estratti;
- 7) di stabilire, altresì, che quanto disposto dal presente decreto, ed in particolare ai punti 2), 4) e 5), costituisce modifica e integrazione alle prescrizioni di cui alla D.G.R. n. 9003 del 28.12.1988 di autorizzazione, e al correlato progetto, ai sensi della D.G.R. n. 781 del 26.03.2004, punti 4) e 5);
- 8) ricordare e prescrivere alla ditta l'obbligo del rispetto delle norme di sicurezza e di Polizia Mineraria (D.P.R. n. 128/1959) in particolare per quanto attiene agli eventuali avvicinamenti a strade e/o fabbricati e manufatti. Si sottolinea che le competenze in materia di Polizia Mineraria sono poste in capo alla Provincia;
- 9) a) di liquidare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
b) di stabilire che la ditta citata è tenuta a versare la somma di Euro 100,00 (cento/00) prima della notifica del presente provvedimento, alla Tesoreria Regionale, tramite il c/c postale n. 10264307, intestato a Regione Veneto - Rimborsi ed introiti diversi - Servizio di Tesoreria - 30122 Venezia;
- 10) di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Romano d'Ezzelino, alla Provincia di Vicenza e di notificarlo alle ditte interessate.

Venezia, li

14 NOV 2005

IL DIRIGENTE REGIONALE

(Ing. A. Costantini)

L'incaricato per l'istruttoria
Walter Del Piero

Il Dirigente del Servizio Cave
Dott. Erardo Garro



costruzioni « trasporti « fondazioni speciali

CO.MA.C. srl
via Roma n° 62
36060 ROMANO D'EZZELINO
(VICENZA)



FARRONATO
ECOGEA



FARRONATO ECOGEA srl
via Nardi n° 140
36060 ROMANO D'EZZELINO
(VICENZA)



Romano d'Ezzelino, 16 NOV. 2007

Al sig Presidente
della Giunta Regionale del Veneto
Palazzo Balbi
30100 Venezia

Oggetto: Domanda di proroga della scadenza di coltivazione della cava di sabbia/ghiaia, denominata "Nardi", ricadente nel comune di Romano d'Ezzelino (VICENZA), autorizzata con D.G.R. n°9003 del 28.12.88.

I sottoscritti

- Farronato rag. Paolo legale rappresentante della ditta Co.ma.c. srl - con sede in v. Roma n°62 nel comune di Romano d'Ezzelino - Prov. VICENZA;
- Farronato geom. Giuseppe legale rappresentante della ditta Farronato Ecogea srl con sede in v. Nardi n°140 nel comune di Romano d'Ezzelino - Prov. VICENZA (già Farronato Costruzioni srl);

Premesso che

- 1) le ditte sopra menzionate sono titolari dell'autorizzazione regionale per la coltivazione della cava di ghiaia denominata "Nardi" in comune di Romano d'Ezzelino, rilasciata con D.G.R. n°9003 del 28.12.1988;
- 2) le ditte Co.ma.c. srl e Farronato Ecogea srl hanno ottenuto con decreto della Regione Veneto n° 324 in data 26.09.2000, l'estinzione parziale di due porzioni di cava;
- 3) l'autorizzazione per la coltivazione della cava "Nardi" in comune di Romano d'Ezzelino è stata prorogata con D.G.R. n°295 del 02.08.2001;
- 4) l'autorizzazione per la coltivazione della cava "Nardi" in comune di Romano d'Ezzelino è stata prorogata con D.G.R. n°334 del 14.11.2005;
- 5) le scadenze attuali autorizzate corrispondono al 31.12.2008 (estrazione e coltivazione);

Espongono che

- 6) le ditte Co.ma.c. srl e Farronato Ecogea srl non hanno ancora completato l'escavazione del sito per le seguenti ragioni:
 - 6.a) contrazione della richiesta di materiali inerti dovuta alla congiuntura economica, che ha abbattuto i livelli di attività;
 - 6.b) interruzione dei lavori – per oltre un anno - a causa di puntuali controlli attuati dalle competenti Amministrazioni dal 31 gennaio 2006 al 2 febbraio 2007, facenti capo ad una contestazione completamente sanata ed obblata.

Rilevano che

- 7) alla data odierna rimangono da escavare circa 200.000 mc. come da relazione tecnica allegata;
- 8) con il ritmo produttivo attualmente consolidato, giunto al tetto dei 35.000 - 40.000 metri cubi "nature", ossia misurati in giacimento, è ragionevole ipotizzare una durata della coltivazione in circa 5 anni oltre la data attualmente concessa;

Fanno presente che

- 9) il materiale estratto dalla cava è di ottima qualità merceologica e perciò l'esigenza di dare massimo impegno alla produzione di materiale confligge contro il principio fondamentale del massimo recupero del giacimento, inteso sia nel senso fisico (volumi) che economico (redditività). In un periodo storico di conosciuta latente recessione, l'impulso indiscriminato alla produzione significa, in pratica, dover svendere il materiale e/o utilizzarlo per scopi meno nobili di quanto realmente possibile. Questo fatto, oltre allo spreco, causerebbe importanti ripercussioni sul mercato del prodotto ed effetti negativi sul suo prezzo;
- 10) nelle forniture di inerte attualmente è favorito e si fa sempre più intenso l'ingresso di materiale da riciclaggio, come giustamente richiesto dalle amministrazioni, e dunque la domanda di sabbia e ghiaia (e la produzione di conseguenza) è ridotta ad usi specifici e selezionati del materiale;

Osservano che

- 11) la cava è situata in pianura, nascosta alla vista da quinte arbustive, con diretto accesso alla grande viabilità, senza attraversamenti urbani. Ed inoltre: l'attività non disturba i vicinanti; i terreni sono tutti in proprietà; la continuazione delle operazioni non ostacola la programmazione comunale e provinciale. Non esiste pertanto alcun fattore oggettivo che imponga l'urgenza di concludere i lavori estrattivi;
- 12) la cava è ubicata in una posizione estremamente conveniente e strategica per i trasporti nell'intero quadrante viario del Bassanese, giacché immediatamente adiacente alla S.S. 47 Variante Est Bassano e Nuova Gasparona e quindi in condizioni ottimali per servire le zone di tutto l'asse Marostica-Crespano senza appesantire le arterie secondarie;
- 13) le progettate opere di interesse pubblico, come la pedemontana e l'autostrada, abbisognano sicuramente di grandi quantità di inerte, che può essere fornito in parte dalla cava "Nardi" senza dover aprire nuovi fronti di scavo in altri luoghi; è in corso con il Comune una trattativa che ha per scopo la riconversione dell'area in zona produttiva e dunque il consolidamento dell'insediamento. Per arrivare a questi risultati si ha bisogno di qualche anno. Lo smantellamento degli impianti – richiesto dalla L.R. n. 44/1982 – per dare seguito alla chiusura della cava provocherebbe la perdita della condizione essenziale per l'istanza di riconversione del sito presso il Comune (la presenza di impianti!), vanificando l'azione. Per conseguenza si avrebbero grandi disagi e danni economici ingenti all'impresa e all'occupazione;

- 14) lo smantellamento dell'impianto è ragionevolmente confliggente con la direttiva regionale che individua nelle zone estrattive la migliore posizione per tali tipologie (deliberazione della Regione Veneto n. 27 del 13.09.2000);
- 15) Il mancato completamento dell'escavazione renderebbe impraticabile in senso tecnico l'utilizzo futuro del sito come progettato (come risulta dallo stato di fatto finale approvato);
- 16) nell'impianto è stato installato un settore specializzato alla filtrazione/pressaggio dei limi di lavaggio, di altissimo livello ecologico, in grado di compattare ai massimi coefficienti tecnologici il materiale non utile. Il parziale utilizzo dell'impianto, per i motivi di cui sopra, non ha tuttora consentito il rendimento economico dell'operazione, con recuperi finanziari ancora da realizzare.

Chiedono che

sia concessa, per tutti i motivi sopra descritti, la proroga dei termini dell'autorizzazione alla coltivazione della cava "Nardi" in Romano d'Ezzelino fino al 31.12.2013 relativamente all'estrazione e ricomposizione ambientale della cava.

Fiduciosi in un benevolo accoglimento della presente ringraziano e porgono deferenti ossequi.

CO.MA.C. srl
Via Roma, 62 Romano d'Ezzelino (VI)
Codice Fiscale e Part. IVA 02456110467

Il legale rappresentante
Ing. Paolo Armani

FARRONATO
Società
P. IVA 00907380249
36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Via Nardi, 140

Allegati (che verranno trasmessi in seguito con ulteriore comunicazione):

- relazione tecnica sullo stato di fatto della cava Nardi;
- TAVOLA 1 – corografia e planimetria catastale;
- TAVOLA 2 – planimetria;
- TAVOLA 3 – sezioni;
- Computo metrico estimativo;
- Documentazione fotografica;



AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA

CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMPORANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

(art. 1 Legge 28/01/1977 n.10; art. 76 punto 4 L.R. 27/06/1985 n. 61)

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA URBANISTICA - TERRITORIO

(Decreto Sindacale Prot. n. 15303 del 28/10/1997)



VISTA la domanda presentata in data 23/07/1997 Protocollo Generale n. 10254 dal Signor **FARRONATO RAG. PAOLO** nato a ROMANO D'EZZELINO il 15/09/1952 residente a ROMANO D'EZZELINO (VI) in VIA ROMA, 62 che compare in qualita' di Rappresentante Legale della Ditta **CO.MA.C. S.R.L.** con sede a ROMANO D'EZZELINO (VI) in VIA ROMA, 62 - P.I. 02150110241, intesa ad ottenere la concessione per i lavori cosi qualificati: **Impianto di frantumazione, vagliatura e lavaggio inerti-Modifica- Costruzione impianto di disidratazione limi -(Concessione in sanatoria)** da eseguirsi in VIA NARDI, n. 140 su terreno censito in Catasto: Comune di Romano d'Ezzelino - Fig. 21, mapp. 170

VISTO il progetto allegato alla domanda stessa, redatto da: **TODESCO GEOM. FLAVIO C.F. TDSFLV55P30A703E**;

VISTO il parere **Favorevole con prescrizioni** del Responsabile del Procedimento in data 15/09/1997;

VISTO il parere della Commissione Edilizia Comunale espresso nella seduta del 24/09/1997 con esito **Favorevole**;

VISTO il parere sanitario ULSS n. 3 - Dipartimento Prevenzione espresso in data 23/01/1998, n. 4065 con esito: **Favorevole con prescrizioni**.

VISTI i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana;

VISTO il P.R.G. vigente con allegate Norme di Attuazione;

VISTE le Norme Urbanistiche vigenti;

VISTE le leggi 17/08/1942 n. 1150 - 06/08/1967 n. 765 - 28/01/1977 n. 10 - 05/08/1978 n. 457 - 25/03/1982 n. 94 - 28/02/1985 n. 47 - 23/12/1996 n. 662 - Leggi Regionali 05/03/1985 n. 24 - 27/06/1985 n. 61 e successive modifiche ed integrazioni - D.M. 01/12/1975 e D.M. 05/07/1975.



concessione n. 7856 del 10/02/1998

prot. 1997/10254

prat. n. 7856

VISTO l'art.21 della Legge 44/82;

ACCERTATO che il totale degli oneri concessori dovuti ammontano a:

Tipologia Contributo	Importi/Rate da Pagare
Sanzioni Amministrative	
	Tot. da Pagare L. 1.000.000
	TOT. DA PAGARE 1.000.000

CONCEDE

alla Ditta **CO.MA.C. S.r.l.** con sede a ROMANO D'EZZELINO (VI) in VIA ROMA, 62 - P.I. 02150110241, l'esecuzione delle seguenti opere: **Impianto di frantumazione, vagliatura e lavaggio inerti-Modifica- Costruzione impianto di disidratazione limi -(Concessione in sanatoria)** secondo gli allegati grafici di progetto e comunque nel rispetto di leggi e regolamenti vigenti, condizioni e prescrizioni tutte contenute nella presente e negli atti che, allegati ad essa, ne fanno parte integrante.

CARATTERISTICHE

L'area e' compresa in Z.T.O. :Zona Agricola - Sottozona E3 ;

Superficie del lotto mq _____ ;

Rapporto di edificabilita' _____ ;

La superficie coperta e' di mq _____ ;

La cubatura dell'edificio e' di mc _____ ;

Distanza dalla strada ml _____ ;

Il fabbricato e' di:

piani	n. _____	compreso l'interrato
vani utili	n. _____	
vani accessori	n. _____	
altri vani	n. _____	

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore nonche' le seguenti modalita' esecutive:

- i lavori siano eseguiti cosi' come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;
- almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere presentata la richiesta al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione, oltre i punti di immissione degli scarichi nella fognatura ed i punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistano.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione



concessione n. 7856 del 10/02/1998

prot. 1997/10254

prat. n. 7856

dell'opera, a disposizione degli organi di controllo.

Ove si intenda dare esecuzione di strutture in c.a. indicate nell'art. 1 della Legge 05/11/1971, n. 1086, il costruttore e' tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 prima dell'inizio dei lavori.

L'inizio dei lavori rimarra' altresì condizionato alla presentazione della documentazione prevista dalla Legge n. 373 del 30/04/1976 e successiva Legge n. 10 del 9/1/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici.

Il concessionario deve inoltre osservare il rispetto delle seguenti norme:

- Legge 10 maggio, 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni per la tutela delle acque dall'inquinamento, nonchè il regolamento di fognatura comunale;
- Legge 13 luglio 1966, n. 615 e successive modificazioni e Regolamenti di attuazione contro l'inquinamento atmosferico;
- Legge 1 marzo 1968, n. 186 per la rispondenza degli impianti elettrici alle norme di prevenzione infortuni;
- Legge 5 marzo 1990, n. 46 per la sicurezza degli impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile;
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.P.C.M. 1 marzo 1991 relativo ai limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, relativamente all'attivazione del cantiere lavorativo (attività temporanee per le quali necessita la specifica autorizzazione del Sindaco);
- D.P.R. 164/1956 e D.P.R. 547/1955 relativi alla normativa antinfortunistica.

In ogni cantiere deve essere esposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di m. 1,00x0,50 nel quale devono essere indicati: il Titolare e gli estremi dell'autorizzazione, il Direttore dei Lavori specificando se trattasi di opera in economia, l'Assuntore dei Lavori specificando se trattasi di lavori in economia, il Progettista degli impianti, ove previsto per Legge, l'oggetto e la destinazione d'uso dell'opera oggetto dell'intervento, la data di inizio dei lavori.

Il cantiere deve essere per quanto possibile recintato, in modo da non pregiudicare gli spazi circostanti, pubblici o privati. All'uopo dovranno essere posti in opera tutti gli accorgimenti (segnalazioni diurne e notturne, ecc.) atte ad eliminare qualsiasi pregiudizio alla circolazione ed a terzi.

L'eventuale materiale di risulta da demolizioni e/o scavi deve essere consegnato a discarica autorizzata.

Qualora venga fatto uso di gru, ponteggi, o vengano impiegate particolari macchine operatrici, tutte le operazioni di carico e scarico devono avvenire all'interno del cantiere stesso. Per eventuali operazioni che insistano su area pubblica deve essere presentata specifica richiesta.

CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE

La presente concessione e' rilasciata a favore del/i richiedenti senza pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando.

PRESCRIZIONI SPECIALI DA OSSERVARE OBBLIGATORIAMENTE

AUTORITÀ COMPETENTE ALLA EMISSIONE DEL PROVVEDIMENTO

I manufatti e gli impianti dovranno essere asportati o demoliti dopo la cessazione dell'attività autorizzata.



concessione n. 7856 del 10/02/1998

prot. 1997/10254

prat. n. 7856

parere sanitario ULSS n. 3 - Dipartimento Prevenzione

- 1) Tutte le strutture metalliche siano dotate di impianto elettrico di messa a terra;
- 2) Siano eseguiti tutti gli interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rumore, privilegiando quelli alla fonte

Romano d'Ezzelino, li 10/2/1998

Il Responsabile dell'Unità Organizzativa
Urbanistica-Territorio
Pellanda Geom. Luigi

Pellanda Luigi



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto funzionario comunale dichiara di aver notificato copia della presente concessione a mani di:

FARMONARO MICHELA

addi 25 FEB. 1998

Nichela Farmarato

il funzionario comunale

Nichela Farmarato



DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Via Cereria 15, - 36061 Bassano del Grappa (VI)

tel. 0424 - 227259 / 228640 / 228405 - fax 0424 - 523884

li, **28 GEN. 1998**

prot. **4065** 13. 2. 4. /P.E. 51

Rif.: 10254/97

del 7.1.1998

Oggetto: parere igienico-sanitario ex art. 220 T.U.LL.SS. - C.E. per un impianto di frantumazione, vagliatura e lavaggio inerti e la costruzione di un impianto di disidratazione sito in Via Nardi n. 140 a Romano d'Ezzelino.

DITTA: CO.MA.C. DI FARRONATO PAOLO.

Al Signor Sindaco
del Comune di
36060 ROMANO D'EZZELINO

Esaminata la documentazione presentata, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** a quanto richiesto con le seguenti prescrizioni:


- 1) tutte le strutture metalliche siano dotate di impianto elettrico di messa a terra;
- 2) siano eseguiti tutti gli interventi finalizzati alla riduzione della produzione di rumore, privilegiando quelli alla fonte.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE
SERVIZIO PREVENZIONE IGIENE E
SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO**

(Dr. Tommy Mabilia)
[Signature]


**IL RESPONSABILE
SERVIZIO IGIENE E
SANITA' PUBBLICA**
(Dr. Maurizio Sforzi)
[Signature]



Visto
**IL RESPONSABILE
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**
(Dr. Mario Robotti)
[Signature]

GpB/gd

COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO UFF. PROTOCOLLO						
Art. 1 L. 241/90 SI TRASMETTE PER L'ESECUZIONE						COPIA
SIN	SEG.	SDM	ELETT.	LEVA	ARCH	TNG
27 GEN. 1998					MESSO	LLPP
					PIB	URB
PER	TRU	1352			BIB	VIG
COMM	SPORT				ASS	ECOL
ASSESSORI		IL SEGRETARIO		IL SINDACO		



PROVINCIA DI VICENZA
DIPARTIMENTO AMBIENTE
UNITÀ COMPLESSA ARIA



Domicilio fisc.: C.trà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA
Uffici: Contrà S. Marco, 30 - 36100 VICENZA

Partita IVA: 496080243 - Cod. fisc.: 00496080243
Tel. 0444/908111 - Fax 0444/908220

N° REGISTRO 103 /ARIA/05 PROT.N. 23.196/AMB DEL 18 APR. 2005

OGGETTO : D.P.R. 24.05.1988 N. 203 - ART.6
DITTA : CO.MA.C. S.R.L..
COMUNE DI : ROMANO D'EZZELINO - SEDE IMPIANTO: VIA NARDI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO
IMPIANTO A MODERATA SIGNIFICATIVITA'

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ANDREA BALDISSERI TEL.N.0444/908225 - DIPARTIMENTO AMBIENTE - UFFICIO ARIA)
(RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: MAURO SOSSELLA TEL. N. 0444/908239- DIPARTIMENTO AMBIENTE - UFFICIO SUOLO)

IL DIRIGENTE

VISTO L'ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE 16.04.85 N.33, COME MODIFICATO DALL'ART.14 DELLA LEGGE REGIONALE 23.04.90 N.28, CHE DELEGA ALLE PROVINCE LA COMPETENZA AD AUTORIZZARE AI SENSI DEL DPR 203/88 LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DEGLI IMPIANTI AD USO INDUSTRIALE E DI PUBBLICA UTILITA' NON COMPRESI NELL'ELENCO ALLEGATO ALLA LEGGE STESSA;

VISTA LA DOMANDA PRESENTATA IN DATA 18.12.03 DALLA DITTA CO.MA.C. S.R.L., INTESA AD OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.P.R. N.203 DEL 24.05.88, PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO - VIA NARDI;

VISTO CHE CON NOTA DEL 10.03.2005 IL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO HA ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE AI SENSI DELL'ART.7, COMMI 2 E 4 DEL D.P.R. 203/88;

VISTO IL PARERE N.04/1001 ESPRESSO DALLA COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE ED ALLE PRESCRIZIONI INERENTI LE ATTIVITA' DI FRANTUMAZIONE DEGLI INERTI, COMPORTANTI EMISSIONI AERIFORMI CHE SIANO SOGGETTE A MISURE DI CONTENIMENTO;

CONSIDERATO CHE L'IMPIANTO DELLA DITTA IN OGGETTO RIENTRA IN TALI PROCEDURE, PER QUANTO INDICATO E RIPORTATO NELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA;

RITENUTO IN BASE AL PREDETTO PARERE DI DOVER PROCEDERE D'UFFICIO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE;

VISTI L'ART. 19 (SULLE COMPETENZE DELLA PROVINCIA) E L'ART. 107 (SULLE FUNZIONI E RESPONSABILITÀ DELLA DIRIGENZA) DEL D. LGS. N. 18.08.2000, N. 267 (T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);

VISTO LO STATUTO PROVINCIALE, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL 21.12.1999, NN. 70028/92 ED ENTRATO IN VIGORE IL 28.02.2000;

VISTO IL D.P.R. 24.05.1988 N. 203;

VISTO IL D.M. 12.07.1990;

VISTO IL D.P.R. 25.07.1991;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 16.04.85 N. 33;

VISTA LA LEGGE REGIONALE 23.04.90 N. 28;



Am

AUTORIZZA

- 1) LA DITTA CO.MA.C. S.R.L. IN VIA TRANSITORIA ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO IN COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO - VIA NARDI, COME DA PROGETTO PRESENTATO IN DATA 18.12.03;
- 2) L'AUTORIZZAZIONE DI CUI AL PUNTO 1) DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' SUBORDINATA ALLA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI PRESCRIZIONI:
 - LA DITTA DOVRA' SEMPRE PROVVEDERE AD UNA CORRETTA GESTIONE E MANUTENZIONE DEI PROPRI SISTEMI DI CONTENIMENTO DELLE POLVERI ED IN CASO DI AVARIA O CARENTE FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI, DARNE TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV;
 - IL CONTROLLO SUCCESSIVO DELLE EMISSIONI DOVRA' AVERE FREQUENZA ANNUALE ED I REFERTI ANALITICI DOVRANNO ESSERE TENUTI A DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' DI CONTROLLO;
 - TUTTE LE ANALISI DOVRANNO ESSERE REDATTE RIPORTANDO IL CONTENUTO INFORMATIVO TECNICO DELLO SCHEMA ALLEGATO AL PRESENTE PROVVEDIMENTO;
 - LA MESSA A REGIME DELL'IMPIANTO COINCIDE CON LA MESSA IN ESERCIZIO DELLO STESSO.
- 3) LA DITTA E' TENUTA A RISPETTARE QUANTO PREVISTO DALL'ART.8 DEL D.P.R. 203/88 CHE REGOLAMENTA LA FASE DI AVVIO DELL'IMPIANTO; LE ANALISI DOVRANNO ESSERE CONFORMI A QUANTO PREVISTO DAL D.M. 12.07.90 ED IN NUMERO NON INFERIORE A DUE; CONTESTUALMENTE ALL'INVIO DELLE ANALISI DOVRA' ESSERE INOLTROTO ANCHE IL PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO CHE DIVENTERA' AUTOMATICAMENTE UN OBBLIGO PRESCRITTIVO DA RISPETTARE.

AVVERTE CHE

LA PRESENTE AUTORIZZAZIONE E' VALIDA UNICAMENTE PER QUANTO RICHiesto E PRESENTATO NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ED EVENTUALI VARIAZIONI DEL CICLO E DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE.


QUANTO AUTORIZZATO E' RIFERITO UNICAMENTE ALLA NORMATIVA RELATIVA ALLE EMISSIONI GASSOSE E NON RIGUARDA LE VALUTAZIONI DI COMPATIBILITA' URBANISTICA O SANITARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELL'ULSS.

SI INFORMA CHE AVVERSO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' AMMESSO RICORSO GIURISDIZIONALE AL TAR DEL VENETO ENTRO 60 GIORNI DAL RICEVIMENTO, OVVERO RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO ENTRO 120 GIORNI.


IL PRESENTE DECRETO VIENE TRASMESSO ALLA DITTA, AL SINDACO DEL COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO ED AL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DELL'ARPAV.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA ED E' PERTANTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

(MAURO SOSSEGA)


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(ANDREA BALDISSERI)


IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
(ING. MARIA PIA FERRETTI)




SCHEMA TIPO DI CERTIFICATO ANALITICO
DPR 203/88

Ditta: _____

Attività produttiva svolta: _____

Camino n. _____ Relativo all'impianto di _____

Campione prelevato il _____ da _____

Durata del prelievo dalle ore _____ alle ore _____

Altezza camino _____ Forma e dimensioni del camino _____

Sezione camino _____ Velocità lineare _____

Tipo e quantità di materie prime utilizzate nell'impianto durante il prelievo e che abbiano influenza sulle emissioni _____

Strumentazione usata per il prelievo _____

Metodiche utilizzate per il campionamento _____

Metodiche utilizzate per l'analisi _____

Risultati analitici

Portata delle emissioni _____ Temperatura fumi _____

Tenore di ossigeno _____ Umidità _____

Inquinante 1 Valore di concentrazione Flusso di massa

Inquinante 2 Valore di concentrazione Flusso di massa

Inquinante 3 Valore di concentrazione Flusso di massa

NOTE

Oltre alla data ed alla firma, con timbro di iscrizione all'albo, del tecnico abilitato all'analisi si dovrà allegare il verbale di campionamento e prelievo ed esprimere le seguenti determinazioni:

- 1) che le condizioni di marcia al momento del prelievo risultavano essere al regime massimo possibile od, eventualmente, motivare una situazione difforme;
- 2) la presenza, o meno, ed il funzionamento, o meno, di eventuali impianti di abbattimento;
- 3) la motivazione sulla scelta degli inquinanti analizzati e giudizio sulla loro rappresentatività rispetto alla globalità dell'emissione ed al ciclo produttivo esaminato;
- 4) stima dell'errore standard nell'analisi;
- 5) motivazione delle eventuali difformità dei parametri tra quanto richiesto in sede di autorizzazione e quanto determinato al momento dell'analisi.



SANZIONI PREVISTE DAL DPR 203/88

- 4) L'autorizzazione per nuove attività produttive o modifiche, ampliamenti e trasferimenti di attività esistenti deve essere preventiva alla realizzazione dei progetti presentati.

art.24.1 - Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, [omissis], è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

art.25.6 - Chi esegue la modifica o il trasferimento dell'impianto senza l'autorizzazione prescritta dall'art.15 è punito, nel primo caso, con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire due milioni e, nel secondo caso, con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.

- 5) Successivamente al rilascio dell'autorizzazione l'impresa, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla provincia e al sindaco del comune (art.8.1) ed entro quindici giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla provincia ed al comune i dati relativi alle emissioni [omissis] (art.8.2).


art.24.2 - Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto* senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorità competenti è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni.

art.24.3 - Chi omette di comunicare alla provincia, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni.

- 6) Nei decreti di autorizzazione, eventualmente accompagnati da pareri della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente, possono essere contenute delle prescrizioni da osservarsi nell'esercizio degli impianti autorizzati.

art.24.4 - Chi nell'esercizio di un nuovo impianto*, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dall'autorità competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni.

* vale anche per le modifiche, gli ampliamenti ed i trasferimenti.



PROVINCIA DI VICENZA
AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE – SERVIZIO ACQUA SUOLO RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1' – 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini – Folco, Contrà S. Marco 30 – 36100 VICENZA

Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro / Servizio Suolo Rifiuti /11 del 2 NOV. 2011

Prot. n. 75606

OGGETTO: Ditta **CO.MA.C. S.r.l.** con sede legale in via Roma, 62 in Comune di Romano d'Ezzelino e con sede operativa in via Nardi in Comune di Romano d'Ezzelino; D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., D.M. 05.02.98 e s.m.i..

Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero 19/2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- 1) la ditta **CO.MA.C. S.r.l.** con sede legale in via Roma, 62 e con sede operativa in via Nardi in Comune di Romano d'Ezzelino risulta iscritta dal 10/11/1998 con rinnovo il 29/05/2003 al numero **208** del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, per i punti 7.1 (R13 – R5), 7.2 (R5), 7.3 (R5), 7.4 (R5), 7.5 (R5), 7.6 (R13), 7.7 (R13), 7.8 (R5), 7.9 (R5), 7.10 (R5), 7.11 (R5), 7.12 (R5), 7.13 (R13), 7.14 (R13), 7.15 (R5), 7.16 (R5), 7.17 (R5), 7.18 (R5), 7.19 (R5), 7.20 (R13), 7.21 (R13), 7.22 (R5), 7.23 (R13), 7.24 (R5), 7.25 (R5), 7.26 (R13), 7.27 (R5), 7.28 (R13), 7.29 (R13), 7.30 (R13), 7.31 (R5), dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98.
- 2) a seguito di comunicazioni rese, ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97, con nota del 20.01.2007 con prot. gen. n. 1425 l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha rilasciato, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006, alla ditta **CO.MA.C. S.r.l.** con sede legale in via Roma, 62 in Comune di Romano d'Ezzelino e con sede operativa in via Nardi in Comune di Romano d'Ezzelino, l'Iscrizione in procedura semplificata per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi per i punti 7.1 (R13-R5), dell'allegato 1 – suballegato 1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i. con validità a far data dal 26.07.2006 al 25.07.2011;
- 3) con nota del 20.06.2011 acquisita agli atti con prot. n. 45311 del 20.06.2011, la ditta **CO.MA.C. S.r.l.** ha presentato la *Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata* al fine di ottenere il rinnovo dell'iscrizione per la sede operativa di via Nardi in Comune di Romano d'Ezzelino;
- 4) in data 20.07.2011 con prot. n. 51584 questo Servizio ha comunicato l'avvio di procedimento ai sensi della Legge 241/90, ha informato il Comune di Romano d'Ezzelino, competente dal punto di vista urbanistico, edilizio ed igienico sanitario, in merito alle modifiche prospettate dalla ditta e ha richiesto alla ditta integrazioni alla documentazione presentata;



- 5) con nota del 04.08.2011 ed acquisita agli atti il 04.08.2011 con prot. n. 55719, la ditta ha presentato una richiesta di proroga di 30 giorni per la presentazioni delle integrazioni richieste con la seguente motivazione *“in quanto la ditta rimane chiusa per le consuete ferie estive di agosto”*;
- 6) in data 08.08.2011 con prot. n. 56137 questo Servizio ha comunicato l'accettazione dell'istanza di proroga dei termini fissando il termine del 23.09.2011 per la presentazione della documentazione integrativa;
- 7) con nota del 19.09.2011, acquisita agli atti il 19.09.2011 con prot. n. 64322, la ditta ha presentato le integrazioni richieste;
- 8) con nota del 14.10.2011, acquisita agli atti il 18.10.2011 con prot. n. 72200, la ditta ha presentato ulteriori integrazioni contenenti precisazioni e documentazione integrativa che annulla e sostituisce la precedente.

DATO ATTO	che la comunicazione di cui sopra è stata effettuata per l'attività di cui al punto 7.1 (R13-R5) dell'all. 1 – suball.1 del D.M.A. 05.02.98 e s.m.i..
RITENUTO	che, per le attività di cui al punto 7.1 oggetto di comunicazione, secondo quanto riportato nella documentazione sopraccitata, l'attività della ditta è rispondente a quanto previsto dalla normativa tecnica di settore e pertanto sussistono i presupposti per il rinnovo dell'Iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
VISTA	l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2011 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998 per la somma di € 51,65 per l'iscrizione alla classe 6.
VISTO	il D.M. 05.02.98 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO	il D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la L.R. 3/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA	la nota della Giunta della Regione Veneto del 19.11.1998 con prot. n. 3088/31100;
VISTA	la Delibera di Giunta Regionale n. 2426 del 04.08.2009 <i>“Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/20006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”</i> ;
VISTA	la Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di Registro e n. 3296 di Protocollo del 25.01.06;
VISTA	la Delibera di Giunta Provinciale n. 270 di Registro e n. 49409 di Protocollo del 08.07.2008;
VISTI	l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);
VISTO	lo Statuto Provinciale, adottato con Deliberazione Consiliare del 21.12.1999, nn. 70028/92 ed entrato in vigore il 28.02.2000;
VISTO	il Decreto Presidenziale n. 4 del 28.04.2010, prot. n. 31270, di conferimento degli incarichi dirigenziali.

ISCRIVE

la ditta **CO.MA.C. S.r.l.** con sede legale in via Roma, 62 in Comune di Romano d'Ezzelino e con sede operativa in via Nardi in Comune di Romano d'Ezzelino al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato al numero **19/2011** per le seguenti operazioni:

Tipologia rifiuti di cui al D.M. 05/02/98, allegato 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero		Codice C.E.R.	
			Paragrafo D.M. 05/02/98	Sigla R (all. C parte IV D.Lgs. 152/06)		
7.1	160	2.990	7.1.3.a 7.1.3.c	R13-R5	170101 170904	170107 #####

Resta inteso che il quantitativo massimo dei rifiuti per le tipologie in messa in riserva, funzionale all'attività di recupero condotta nello stesso impianto, è pari a 160 tonnellate.

INFORMA CHE

1. Le attività di cui sopra dovranno essere condotte nel rispetto delle norme di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le condizioni tecniche previste dal D.M.A. del 05.02.1998 e di quanto comunicato da ultimo dalla ditta con nota del 14.10.2011 acquisita agli atti il 18.10.2011 con prot. n. 72200;
2. Per la tipologia 7.1 le caratteristiche delle materie prime secondarie prodotte dall'attività di recupero rifiuti in oggetto dovranno corrispondere ai requisiti del punto 7.1.4 dell'Allegato 1 suballegato 1 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i..
3. La presente iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato scade in data **25.07.2016**. Per garantire la continuità per l'esercizio dell'attività, si invita la ditta a presentare la comunicazione di rinnovo alla Provincia e in copia al Comune e ad Arpav sei mesi prima della data di scadenza sopra indicata, cioè entro il 25.01.2016;
4. In adempimento alle norme richiamate la ditta è obbligata:
 - a) al versamento entro il 30 aprile di ogni anno del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98; in caso di mancato o ritardato versamento l'iscrizione si intende sospesa e la ditta non è legittimata ad esercitare l'attività;
 - b) a rinnovare la comunicazione ogni 5 anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero;
 - c) il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i. per la specifica attività svolta;
 - d) ad adeguarsi a quanto previsto dagli articoli 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - e) nel caso di un eventuale cambio del legale rappresentante:
 - il legale rappresentate in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista;

- il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 10 del D.M. 05.02.98 e s.m.i.;
 - il nuovo legale rappresentante è tenuto altresì a controfirmare e presentare le schede in cui vi è l'obbligo nella modulistica vigente di apporre la firma del Titolare/Legale Rappresentante;
- f) al rispetto delle norme in materia di sicurezza, igiene degli ambienti di lavoro, emissioni in atmosfera e scarichi idrici;
- g) dove necessario, in base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998 oggetto dell'attività, la ditta deve altresì verificare la non pericolosità dei rifiuti in ingresso con codici a specchio, così come individuati nell'Allegato C alla GUIDA AL NUOVO ELENCO DEI RIFIUTI – CER 2002 *“Regolamento di attuazione della Decisione della Commissione 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni”*;
- h) ad effettuare e conservare, a disposizione delle Autorità di controllo, i referti analitici del Test di cessione secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.M.A. 05.02.1998 e s.m.i..
5. In base a quanto espressamente previsto dai punti del D.M. 05.02.1998, il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione; i referti analitici dovranno essere conservati presso l'impianto a disposizione delle autorità di controllo.
6. L'attività dovrà essere condotta esclusivamente all'interno dell'area individuata nella comunicazione nonché con i sistemi e gli impianti indicati nella stessa (il lay-out dell'impianto dovrà essere quello allegato alla nota del 14.10.2011 acquisita agli atti il 18.10.2011 con prot. n. 72200);
7. Lo stoccaggio dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, lettera bb) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.; tali rifiuti dovranno essere classificati con un codice CER del capitolo 19, cioè come “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti”;
8. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto ed opportunamente separate, così come risulta dalla planimetria allegata alla comunicazione.
9. Le zone di deposito dei rifiuti, dovranno essere distinte per tipologie omogenee contrassegnate con apposita segnaletica, riportante la tipologia stessa e/o il CER di appartenenza. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.
10. La ditta deve essere in possesso delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed altri atti di assenso, comunque denominati, in materia edilizia, urbanistica, di igiene dell'ambiente, rumore e quant'altro, la cui acquisizione sia necessaria in base alla legge vigente ai fini dell'attività.
11. L'iscrizione in procedura semplificata non prevede i medesimi effetti sostitutivi del provvedimento di approvazione del progetto di cui all'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006, che

sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e non costituisce variante allo strumento urbanistico.

Si precisa che sulla base dell'art. 35, comma 3 della L.R. n. 3 del 21.01.2000 resta di competenza comunale la vigilanza sull'attività edilizia connessa all'esecuzione delle opere relative agli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e l'adozione di ogni provvedimento connesso.

La presente determina viene trasmessa in originale alla ditta e in copia al Comune di Romano d'Ezzelino nella persona del Sindaco pro-tempore e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAV nella persona del Direttore.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale amministrativo al T.A.R. del Veneto o, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.


Il Dirigente del Settore Ambiente
Dott. Angelo Macchia



PROVINCIA DI VICENZA

AREA SERVIZI AL CITTADINO E AL TERRITORIO
SETTORE AMBIENTE

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio Fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle, 1 – 36100 Vicenza
Indirizzo di posta elettronica certificata: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

N° Registro 130/AcquaSuoloRifiuti/2016

Vicenza, 06/07/2016

Data e protocollo: vedasi mail di invio
invio telematico

Spett.li Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di Romano d'Ezzelino
c/o CCIAA VICENZA - UFFICIO GESTIONE
SUAP COMUNI
Pec: suap.vi@cert.camcom.it

e p.c. Ditta Co.Ma.C. S.r.l.
Via Roma n. 62
36060 Romano d'Ezzelino (VI)
Pec: comac@cert.assind.vi.it

Comune di Romano d'Ezzelino

ARPAV - Dipartimento Provinciale di Vicenza

OGGETTO: PRATICA N. 02150110241-07122015-0855 - SUAP 5319 - 02150110241

DITTA Co.MA.C. SRL - STABILIMENTO DI ROMANO D'EZZELINO, VIA NARDI, SNC

**PROROGA ISCRIZIONE AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO
RIFIUTI IN REGIME SEMPLIFICATO AL NUMERO 19/2011. D.LGS. 152/2006 E S.M.I.; D.M. 05/02/1998 E S.M.I..**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

1) la ditta CO.MA.C. S.r.l. (p.i.: 02150110241) risulta iscritta al n. 19/2011 del Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, con provvedimento n. 153 / Servizio Suolo Rifiuti / 11 del 02/11/2011 prot. n. 75606, per le tipologie 7.1 (R13-R5) dell'Allegato 1 sub allegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., con validità fino al 25/07/2016;

2) con nota trasmessa dal SUAP (acquisita agli atti con prot. n. 84136 e n. 84145 del 14/12/2015), la Ditta ha presentato la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale al fine di ottenere il rilascio dei seguenti titoli abilitativi:

adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per rinnovo dell'autorizzazione n. 103 del 18/04/2005 prot. n. 23196 rilasciata da Provincia di Vicenza;

comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 per rinnovo del provvedimento n. 153 del 02/11/2011 prot. n. 75606 rilasciato da Provincia di Vicenza;

3) con nota prot. n. 38985 del 07/06/2016 la Provincia ha comunicato la richiesta di presentazione della domanda di verifica o di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) come previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 4/2016 e la sospensione dei termini per il rilascio del provvedimento di A.U.A.;

4) con nota acquisita agli atti con prot. 43505 del 24/06/2016 la Ditta ha richiesto il rinnovo dell'iscrizione al Registro Provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato, fino all'espletamento delle procedure di V.I.A. e al rilascio del provvedimento di A.U.A.;

Vista l'attestazione del versamento dei diritti di iscrizione per l'anno 2016 come determinati dal decreto ministeriale n. 350 del 21 luglio 1998.

Vista la polizza fideiussoria ai sensi della DGRV n. 2721 del 29/12/2014 presentata dalla ditta con validità fino al 27/05/2018;

Considerato che la ditta ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera nei termini stabiliti dall'art. 281 del D.Lgs. 152/06, che prevede: "se la domanda è presentata nei termini, l'esercizio degli stabilimenti



può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente”;

Ritenuto, nel bilanciamento tra gli interessi pubblici di svolgimento della procedura di verifica e privati di evitare il fermo dell'attività con conseguenti danni economici, di rilasciare una proroga delle legittimazioni dell'impresa fino alla conclusione dell'iter procedimentale di verifica di VIA, stimato al 31/01/2017;

Visti:

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

D.M. 05/02/98 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero” e s.m.i.;

D.M. 21/07/1998 n. 350 “Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”

D.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale”;

L.R. del Veneto n. 3/2000 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i.;

L.R. del Veneto n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”

nota della Giunta della Regione Veneto del 19/11/1998 con prot. n. 3088/31100;

Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2426 del 04/08/2009 “Indirizzi operativi in ordine alla corretta applicazione della disciplina concernente le procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 – 216 del D.Lgs152/2006. Modello concernente la Comunicazione per l'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1773 del 28/08/2012 “Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione, D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i. n. 152 , L.R. 3/2000”;

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29/04/2015 “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e Legge regionale n. 3 del 2000 e s.m.i.”;

Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2229 del 20/12/2011 “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DGRV n. 2528 del 14/07/1999. D.Lgs. 03/04/2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.Lgs. 31/08/2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.Lgs. 10/12/2010, n. 205; D.Lgs. 13/01/2003, n. 36”;

Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29/12/2014 “Approvazione schema di “Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti”. D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia”;

Delibera di Giunta Provinciale n. 19 di registro e n. 3296 di protocollo del 25/01/2006 “Recupero rifiuti in regime di procedura semplificata ex artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/97 e D.M. 05.02.98 - Indirizzi operativi per l'effettuazione di attività di recupero di rifiuti in procedura semplificata”;

Visti l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza) del D.lgs. n. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 27/10/2014 di conferma degli incarichi dirigenziali già conferiti con Decreto n. 22 del 20/12/2012;

PROROGA

alla ditta CO.MA.C. S.r.l. (p.i.: 02150110241), per l'impianto di via Nardi, snc in Comune di Romano d'Ezzelino, l'iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti non pericolosi in regime semplificato al numero 19/2011, fino all'emissione del provvedimento di A.U.A. e comunque non oltre la data del **31/01/2017** per le seguenti operazioni:

Tipologia di cui al D.M. 05/02/98 allegato 1, suball. 1	Q.tà max. di messa in riserva istantanea per tipologia (t)	Q.tà max. trattata all'impianto per tipologia (t/anno)	Attività di recupero (D.M. 05/02/98)	Operazioni recupero (allegatoC-partelV-DLgs152/2006)	Codice C.E.R.
7.1 rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	160	2990	7.1.3.a 7.1.3.c	R13 – R5	170101 170107 170904

con le seguenti prescrizioni:

1) Il quantitativo massimo dei rifiuti stoccabili nell'impianto per le tipologie in messa in riserva istantanea funzionale all'attività di recupero è pari a 160 tonnellate.


INFORMA CHE

1) il presente atto deve essere conservato ed esibito unitamente al provvedimento n. 153 / Servizio Suolo Rifiuti / 11 del 02/11/2011 prot. n. 75606 di Iscrizione al Registro Provinciale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) sono confermate tutte le altre disposizioni contenute nel provvedimento n. 153 / Servizio Suolo Rifiuti / 11 del 02/11/2011 prot. n. 75606 non espressamente modificate con il presente provvedimento;

3) la ditta è legittimata alle emissioni in atmosfera secondo le prescrizioni dell'autorizzazione n. 103 del 18/04/2005 prot. n. 23196 rilasciata da questa Provincia fino alla scadenza del presente provvedimento.

Sottoscritto dal Dirigente del Settore Ambiente
(Dott. Angelo Macchia)
con firma digitale



PROVINCIA DI VICENZA

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

SETTORE AMBIENTE - U.C. SUOLO e RIFIUTI

Partita IVA e Codice Fiscale: 00496080243

Domicilio fiscale: Palazzo Godi - Nieve, Contrà Gazzolle 1 - 36100 VICENZA

Uffici: Palazzo Franceschini - Folco, Contrà San Marco 30 - 36100 VICENZA

N° Registro 88 /Suolo Rifiuti/2007

del 31 MAG. 2007

Prot. n. 37.076/AMB

OGGETTO: CO.MA.C. S.R.L., con sede legale in comune di Romano D'Ezzelino
D.Lgs. 36/2003 - D.Lgs 152/2006 - L.R. 3/2000 e loro successive modifiche ed integrazioni;
Discarica per rifiuti inerti sita in Località Sacro Cuore nella cava denominata Nardi in comune di Romano D'Ezzelino - approvazione piano di adeguamento e autorizzazione all'esercizio.


IL DIRIGENTE

PREMESSO che la società CO.MA.C. S.r.l., con sede legale in Comune di Romano D'Ezzelino, è titolare di una discarica già classificata di 2^a categoria tipo A ai sensi della D.C.I. 27.7.84 sita in Località Sacro Cuore nella cava denominata Nardi in Comune di Romano D'Ezzelino e per la stessa ha presentato, in data 22.9.2003, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2003, il Piano di adeguamento;

che la discarica è stata da ultimo autorizzata all'esercizio con provvedimento n. 2186 del 2.9.2003;

DATO ATTO che il Piano di adeguamento è stato sottoposto all'esame della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente e che la stessa nella seduta del 24.5.2007 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione, con le seguenti prescrizioni:

- la società dovrà eseguire la copertura superficiale del lotto 1 come previsto dal D.Lgs. 36/03 senza attendere il completamento dell'intera area a discarica;
- la società dovrà provvedere all'installazione della centralina per il rilevamento dei dati meteorologici, volendo anche in accordo con la società che gestisce la discarica adiacente;
- la società dovrà mantenere in essere le garanzie finanziarie prestate fino al termine dei lavori di ricomposizione dell'intera area e per 30 anni successivi, salvo diversa determinazione da parte della Regione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003;
- non essendo prevista l'impermeabilizzazione del fondo della discarica secondo le disposizioni della normativa vigente, nel lotto 1 potranno essere smaltiti i seguenti rifiuti:



CER	Rifiuto	Operazione/note	Verifiche analitiche
170101	Cemento	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	nessuna
170102	Mattoni	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	nessuna
170103	Mattonelle e ceramiche	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	nessuna
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Verifica analitica per codice a specchio
170202	Vetro	D1 – escluso il polverino di vetro *	nessuna
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	D1 – esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati	Verifica analitica per codice a specchio

dalle tipologie indicate nella tabella precedente sono categoricamente esclusi:

- a) rifiuti prodotti da costruzione e demolizione di fabbricati contaminati da sostanze pericolose a causa dei processi produttivi adottati in tali costruzioni, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio o impiego di pesticidi;
- b) rifiuti prodotti da costruzione e demolizione di fabbricati trattati, coperti o dipinti con materiali contenenti sostanze pericolose;
 - L'attività di discarica nei lotti oggetto di attività estrattiva o occupati dall'impianto di recupero potrà iniziare, una volta dichiarata estinta la cava, con l'approvazione di apposito progetto per la realizzazione della discarica da presentarsi in conformità alle disposizioni tecniche di cui al D.Lgs. 36/2003 con allegata la dichiarazione di estinzione della cava (DGRV 924 del 24.3.1998).

VISTE le garanzie finanziarie in essere costituite da polizza fidejussoria per un importo garantito di 45.000.000 L. con validità fino ad espresso svincolo da parte dell'Amministrazione Provinciale;

RITENUTO di poter procedere ad autorizzare l'esercizio della discarica e l'esecuzione dei lavori relativi al piano di adeguamento, con le prescrizioni indicate dalla Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente;

DATO ATTO che in data 11.07.2006, la Giunta regionale del Veneto, con propria deliberazione n° 2166, ha emanato i "Primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. 03.04.2006, n° 152", in particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati, confermando l'applicabilità della legge regionale 21.01.2000, n° 3 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 13.01.2003, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 16.04.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 21.01.2000, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

Struttura di Riferimento: Provincia di Vicenza – Dipartimento Territorio e Ambiente, Settore Ambiente, U.C. Suolo e Rifiuti.

Responsabile dell'istruttoria: Chiara Oliveri. Tel. 0444.908442 / Fax 0444.908220 / oliveri.chiara@provincia.vicenza.it

Responsabile del procedimento: Andrea Baldisseri. Tel. 0444.908225 / Fax 0444.908220 / baldisseri.andrea@provincia.vicenza.it

- VISTA la D.G.R.V. N. 568 del 25.02.2005;
- VISTA la D.G.R.V. N.2166 del 11.07.2006;
- VISTI l'art. 19 (sulle competenze della Provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto presidenziale n. 25 del 30.06.2005, prot. n. 42914 di conferimento degli incarichi dirigenziali;

AUTORIZZA

La società CO.MA.C. S.r.l., con sede legale in Comune di Romano D'Ezzelino,

1. all'esercizio dell'attività di smaltimento rifiuti nella discarica riclassificata per rifiuti inerti sita in Località Sacro Cuore nella cava denominata Nardi in Comune di Romano D'Ezzelino, limitatamente al lotto 1 come identificato negli elaborati progettuali del Piano di adeguamento presentato, fino al raggiungimento delle quote di progetto e comunque non oltre il 31.5.2017;
2. all'esecuzione dei lavori per la posa in opera della copertura definitiva del lotto 1 di cui sopra;

il presente provvedimento sostituisce il precedente n. 2186 del 2.9.2003.

FA OBBLIGO

Alla Società di rispettare le seguenti prescrizioni:

1. le tipologie di rifiuti conferibili nel lotto 1, con le relative condizioni ed esclusioni, sono definite nell'allegato 1 al presente provvedimento;
2. fermo restando il divieto di conferire in discarica rifiuti pericolosi, dovranno essere caratterizzate le seguenti tipologie di rifiuti con codice a specchio: "Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*" CER 170107, "Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*" CER 170504, conservando la relativa documentazione nel quaderno di registrazione;
3. dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto dalla discarica, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
4. dovrà essere data comunicazione a questa Amministrazione, all'ARPAV e al Comune, della data di fine conferimenti nel lotto 1;
5. la copertura finale del lotto 1, come identificate negli elaborati del Piano di adeguamento presentato, dovrà essere eseguita secondo le disposizioni di cui al punto 1.2.3 dell'Allegato I del D.Lgs. 36/2003;

6. qualora il terreno precedentemente accantonato dalla società per la copertura finale non fosse sufficiente dovrà essere utilizzata terra nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGRV 80 del 21.1.2005;
7. al termine della predisposizione della copertura finale, dovrà essere presentato il certificato di collaudo funzionale a conferma della funzionalità dell'impianto;
8. la quinta arborea di mascheramento dovrà essere predisposta lungo l'intero perimetro del sito;
9. dovrà essere installata presso il sito una centralina per il controllo dei dati meteorologici;
10. adottare nella gestione della discarica ogni possibile accorgimento in modo da evitare qualsiasi danno all'ambiente e alla salute pubblica;
11. adeguare, entro 90 giorni dalla data del presente provvedimento, le garanzie finanziarie in essere alla luce delle nuove condizioni di gestione post-mortem;

AVVERTE CHE

il presente provvedimento viene rilasciato solo ai fini della legislazione in materia di rifiuti, di esclusiva competenza provinciale, la ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, ecc...

l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

INFORMA CHE

L'attività di discarica nell'area ad oggi oggetto di attività di cava o occupata dall'impianto di recupero rifiuti, dovrà essere sottoposta a successiva approvazione e autorizzazione su istanza di parte una volta esaurita l'attività estrattiva;

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

il presente provvedimento viene consegnato al legale rappresentante della società CO.MA.C S.r.l., e inviato in copia al Comune di Romano D'Ezzelino, al Dipartimento provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., alla Direzione regionale ambiente territorio della Regione Veneto.



il dirigente del Settore ambiente
ing. Maria Pia Ferretti

ALLEGATO 1**AL PROVVEDIMENTO N. REGISTRO 28 /SUOLO RIFIUTI/2007 DEL
PROT. N.****31 MAG. 2007**

NELLA DISCARICA SONO CONFERIBILI ESCLUSIVAMENTE LE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DEFINITE NELLA SEGUENTE TABELLA, NEL RISPETTO DELLE RELATIVE CONDIZIONI:

CER	Rifiuto	Operazione/note	Verifiche analitiche
170101	Cemento	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Nessuna
170102	Mattoni	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Nessuna
170103	Mattonelle e ceramiche	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Nessuna
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*	D1 – solamente rifiuti selezionati da costruzione e demolizione	Verifica analitica per codice a specchio
170202	Vetro	D1 – escluso il polverino di vetro	Nessuna
170504	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503*	D1 – esclusi i primi 30 cm di suolo, la torba e purchè non provenienti da siti contaminati	Verifica analitica per codice a specchio

DALLE TIPOLOGIE INDICATE NELLA TABELLA PRECEDENTE SONO CATEGORICAMENTE ESCLUSI:

- a) RIFIUTI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI FABBRICATI CONTAMINATI DA SOSTANZE PERICOLOSE A CAUSA DEI PROCESSI PRODUTTIVI ADOTTATI IN TALI COSTRUZIONI, DELL'INQUINAMENTO DEL SUOLO, DELLO STOCCAGGIO O IMPIEGO DI PESTICIDI;
- b) RIFIUTI PRODOTTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE DI FABBRICATI TRATTATI, COPERTI O DIPINTI CON MATERIALI CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE;



18982

Data,

25 NOV. 2002

Protocollo N°
(da citare nella risposta)

9512 /46.12.43

Allegati N°

4

Oggetto

Legge 36/94 - D.P.R. n. 238/1999. Domanda di concessione per derivazione di acqua pubblica da falda sotterranea ad uso industriale, per moduli 0,01 (lt/s 1), in loc. S.Cuore del Comune di Romano d'Ezzelino. Pratica n. 407/BR.
(nella risposta citare sempre il numero della pratica)

RACCOMANDATA A.R.

Euro 25/1/2003



Alla Ditta
CO.MA.C. Srl
Via Roma, 62
36060 ROMANO D'EZZELINO (VI)

ALL'AGENZIA DEL DEMANIO
SEZIONE DI VICENZA
Via Quintino Sella, 87
36100 VICENZA

ALLA DIREZIONE REGIONALE
RAGIONERIA E TRIBUTI
Ufficio Entrate
S. Croce, 1187
30125 VENEZIA

In riferimento alla domanda di concessione indicata in oggetto, per l'utilizzo di acqua pubblica ai sensi del D.P.R. n. 238/1999, si comunica l'avvio del procedimento di rilascio della concessione richiesta.

Per il proseguimento dell'istruttoria, si chiede di presentare la seguente documentazione:

- **scheda tecnica**, come da fac-simile allegato, completa di tutti i dati richiesti, secondo le modalità in essa riportate;
- **estratto della Carta Tecnica Regionale (C.T.R.)** in scala 1:5000/1:10000 o **mappa catastale** in scala 1:2000 con indicata l'ubicazione del punto di prelievo;
- **documentazione fotografica** dell'opera di presa o del pozzo.

Contestualmente la S.V. dovrà effettuare il versamento di:

€ 154,94 (centocinquantaquattro/94) per spese di istruttoria, utilizzando il bollettino di conto corrente postale prestampato n. 10264307 allegato alla presente

In attesa dell'emissione degli atti concessori, codesta Ditta, come disposto dalla D.G.R. n. 3083 del 16.11.2001, ha titolo a prelevare l'acqua pubblica fino al **31.12.2005**, con pagamento del canone annuo, a decorrere dal 10.08.1999 calcolato ai sensi della Legge 36/1994 e del Decreto Ministero delle Finanze del 24.11.2000.

Segreteria regionale ai lavori pubblici
Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza - Contrà Mure S. Rocco, 51
Tel. 0444/337811 - Telefax 0444/337867



Regione del Veneto

giunta regionale

Si invita, pertanto, al versamento in forma extracontrattuale dei seguenti importi:

OK
€ 3.436,72 (tremilaquattrocentotrentasei/72) complessivi, (€ 1.688,86 quale canone minimale per l'anno 2001, € 1.709,13 quale canone minimale per l'anno 2002 ed € 38,73 quale contributo idrografico) utilizzando il bollettino di conto corrente postale prestampato n. 26852301 allegato alla presente o tramite bonifico bancario (vedi avvertenze per il pagamento in calce);

OK
€ 2.344,36 (duemilatrecentoquarantaquattro/36), quale indennità complessiva di competenza dell'Agenzia del Demanio per il periodo 10.08.1999 – 31.12.2000, utilizzando il modello F 23 compilato come da fac-simile allegato, reperibile presso qualsiasi istituto bancario ed uffici postali.

La documentazione integrativa e l'attestazione dei versamenti effettuati dovranno pervenire allo scrivente ufficio entro 60 giorni dal ricevimento della presente. La mancata presentazione della documentazione e dei versamenti richiesti, nei 60 gg. successivi a tale termine, comporterà la decadenza dell'istanza, il recupero dei canoni pregressi e la chiusura delle opere di prelievo.

Distinti saluti.



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Ing. Luigi Fietta

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Fietta".

IMPORTANTE: nei bollettini o distinta di versamento, oltre ai dati anagrafici, indicare sempre il numero di codice fiscale o partita IVA del titolare della concessione e numero di pratica citata in oggetto.

AVVERTENZE PER IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO

Utilizzare il numero di conto corrente n. 20600 intestato a:

TESORERIA DELLA REGIONE VENETO – Banco Popolare di Verona e di Novara
Venezia – Santa Croce, 515 Fondamenta S. Chiara – codice ABI 5188, CAB 2001
con la seguente causale:

“proventi del demanio idrico” indicando inoltre il numero di protocollo e la data della presente richiesta di versamento, il periodo cui il pagamento si riferisce (es. canone anno 200), l'oggetto della concessione (es. acqua sotterranea in Comune di), la tipologia di utilizzo (es. uso industriale) e il numero di pratica evidenziato in oggetto

Per informazioni:

Ufficio derivazioni d'acqua
(nei giorni di martedì, giovedì e venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 12,30)

Sig. Luciano Ambrosini tel. 0444-337876

Sig. Diego Gattini tel. 0444-337877

Segreteria regionale per il territorio
Ufficio Regionale del Genio Civile di Vicenza - Contrà Mure S. Rocco, 51
Tel. 0444/337811 - Telefax 545731

